

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
IN GIURISPRUDENZA**

Art. 1 – Finalità del regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.

1. Il presente Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è formulato in applicazione del D. M. n. 509 del 3 novembre 1999 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, del D. M. 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei” e del D. M. 25 novembre 2005 “Definizione della classe del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza” e nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo.

2. Il presente Regolamento, per garantire la revisione annuale dei Corsi, stabilisce che le modalità didattiche e gli aspetti organizzativi specifici vengano riportati annualmente nel Manifesto del Dipartimento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore nell’anno accademico immediatamente successivo alla sua approvazione da parte degli Organi Accademici competenti.

Art. 2 - Obiettivi formativi.

1. Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è stato concepito con lo specifico scopo di riqualificare e potenziare il raccordo degli studi giuridici con il mondo del lavoro, fornendo agli studenti competenze più solide e più moderne, in linea con i principali sviluppi in ambito europeo.

2. Il Corso di laurea si propone, conformemente agli “obiettivi formativi qualificanti” indicati nel D. M. 25 novembre 2005, che definisce la classe del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza ai sensi del D. M. n. 270/2004, di far acquisire agli studenti conoscenze avanzate, metodologiche e di contenuto, in ambito giuridico, ponendo particolare attenzione alle dinamiche concrete, all’attualità dei processi politici e socio-economici e ai presupposti culturali, storici, economici e filosofici.

3. Il Corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo Studente una formazione di avanzato livello, al fine di esercitare attività di elevata qualificazione in specifici ambiti. Al termine del proprio percorso di studi, lo Studente dovrà dimostrare: a) di possedere conoscenze e capacità di comprensione che consentano di elaborare o applicare idee originali, anche in contesti legati alla ricerca; b) di applicare le proprie conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi insoliti, e inseriti in contesti più ampi; c) di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi anche nell'eventualità che i dati dei quali disponga siano limitati e incompleti, considerando quali siano le responsabilità sociali ed etiche connesse all'applicazione delle proprie conoscenze e dei propri giudizi; d) di saper comunicare le proprie conclusioni, in modo chiaro e senza ambiguità, a interlocutori specialisti e non specialisti; e) di aver sviluppato quelle capacità di apprendimento necessarie al fine di continuare a studiare in modo autonomo.

4. Il Corso di laurea fornisce una preparazione giuridica finalizzata allo svolgimento delle professioni legali e di funzioni giuridico-amministrative o giuridico-economiche caratterizzate da elevata responsabilità e complessità. Comprende quindi insegnamenti che preparano specificamente all'esercizio delle professioni legali (avvocato, magistrato, notaio, docente universitario e di scuola superiore, funzionario o dirigente della Pubblica Amministrazione, giurista di impresa).

5. Il titolo relativo al Corso di laurea è conferito allo Studente che: a) abbia dimostrato conoscenze e capacità di comprensione in un campo di studi di livello post-secondario, dimostrando di possedere la conoscenza di alcuni temi d'avanguardia, anche attraverso il ricorso all'impiego di libri di testo avanzati; b) sia capace di applicare le proprie conoscenze e capacità di comprensione in maniera tale da dimostrare un approccio professionale al proprio lavoro, possedendo competenze adeguate che gli consentano di ideare e sostenere argomentazioni utili al fine di risolvere problemi nel proprio campo di studi; c) abbia la capacità di acquisire, interpretare e rielaborare dati utili al fine della determinazione di giudizi autonomi, includendo nelle proprie riflessioni valutazioni su temi sociali, etici e scientifici; d) sappia rendere comuni informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti; e) abbia sviluppato capacità di apprendimento necessarie per intraprendere ulteriori studi, in maniera spiccatamente autonoma.

6. Nel rispetto del vincolo del tempo riservato dalla vigente normativa allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, a ogni credito corrispondono di norma sei ore di didattica frontale.

Art. 3 – Requisiti di ammissione al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.

1. Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. M. n. 270/2004, o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal competente organo di Dipartimento.

2. Il riconoscimento degli studi universitari svolti in altri Dipartimenti è demandato al competente Consiglio di Corso di Studio.

Art. 4 – Ammissione subordinata a verifica della preparazione

1. In ottemperanza alla normativa nazionale (D.M. 270/2004), le matricole che abbiano conseguito il diploma di scuola media secondaria superiore con una votazione inferiore a 70/100 (o a 42/60) sono sottoposte a una verifica preliminare della loro preparazione.

2. La prova ha carattere non selettivo, ma è obbligatoria. Non è prevista la formazione di graduatoria; la prova può essere "superata" oppure "non superata".

3. La prova consiste in

(a) lettura e comprensione di un testo in lingua italiana;

(b) produzione di un breve riassunto/parafrasi dello stesso;

(c) risposta a n. 4 domande (aperte e a risposta multipla) inerenti al testo medesimo.

4. La prova mira ad accertare che lo studente presenti capacità di comprensione e di rielaborazione del testo, insieme a elementari conoscenze della lingua italiana (significato dei vocaboli ed ortografia) e a

basilari doti logiche. Lo studente che produca un riassunto/parafrasi contenutisticamente inesatto e/o formalmente scorretto e /o che non risponda correttamente a tutte le domande non supererà la prova.

5. Per ciascun anno accademico, si prevedono due date (a settembre e a ottobre) per le prove di cui ai commi precedenti. Le date saranno segnalate sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza. Lo studente che non superi la prova nella prima data, nel mese di settembre, deve ripresentarsi nella seconda data, nel mese di ottobre.

6. La mancata partecipazione alla prova, o il mancato superamento della prova, determina l'acquisizione di un debito formativo che impedisce allo studente, seppur regolarmente iscritto, di partecipare alle sessioni di esame al fine di sostenere gli esami di profitto.

7. Lo studente regolarmente iscritto che non abbia superato tale prova a settembre e/o a ottobre, dovrà sostenere, a partire da gennaio, a scelta, nelle date fissate per gli appelli di Istituzioni di Diritto privato, Diritto costituzionale, Istituzioni di Diritto romano, una prova analoga a quella predisposta nelle date di settembre e di ottobre, assegnata in sede di esame, alla presenza dei Docenti degli insegnamenti indicati. Una volta superata la prova, sarà segnalato l'esito positivo al Servizio gestione carriere Studenti dei Corsi di Laurea di indirizzo Giuridico: la registrazione dell'esito positivo consentirà la regolare ammissione agli esami del primo anno, con la correlata registrazione.

Art. 5 - Offerta formativa e presentazione del piano di studi.

1. L'offerta formativa e il relativo piano degli studi sono pubblicizzati ogni anno nel Manifesto di Dipartimento di Giurisprudenza e nel sito del Dipartimento di Giurisprudenza.

2. Le modalità di presentazione on line del piano di studi individuale da parte dello studente sono stabilite dall'Ateneo e rese note attraverso il sito dell'Università degli Studi di Parma

Art. 6 – Esami di profitto e formazione della relativa Commissione.

1. I Professori, a qualunque titolo, degli insegnamenti impartiti nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (d'ora in poi: i Professori o il Professore) svolgono, in ogni anno solare non meno di otto appelli e non più di dieci appelli di esami di profitto, fissati secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

2. Nel caso in cui il medesimo insegnamento sia impartito da più Professori, il numero degli appelli annuali deve essere uguale; in caso di mancato accordo tra i Professori, prevale la decisione del Titolare con maggiore anzianità di ruolo, sentito il Direttore del Dipartimento.

3. Entro il trentuno ottobre di ogni anno, il Consiglio di Dipartimento delibera, con riguardo all'intero anno solare successivo, i periodi entro i quali tenere gli appelli degli esami di profitto degli insegnamenti impartiti nei Corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza.

4. Di norma, entro il quindici novembre di ogni anno, i Professori comunicano per iscritto, al Direttore del Dipartimento le date degli appelli degli esami di profitto, che si terranno nell'anno solare successivo, indicando, altresì, l'ordine di svolgimento delle prove di esame, ai sensi del successivo Art. 8, e la proposta di composizione della Commissione degli esami di profitto.

5. Le Commissioni sono presiedute dal coordinatore del corso integrato o dal Titolare dell'insegnamento o, in caso di suo impedimento, da altro Docente titolare di materia affine nominato dal Presidente del Consiglio di Corso. Le Commissioni di esame sono composte dal Presidente e da uno o più membri scelti tra gli altri Professori ufficiali del corso, i Ricercatori, gli Assistenti del ruolo ad esaurimento, i Titolari di assegno di ricerca e i cultori della materia nominati dal Consiglio del Corso. La seduta d'esame è validamente costituita quando siano presenti almeno due membri della Commissione, fra cui il Presidente. La ripartizione del lavoro delle Commissioni d'esame in sottocommissioni, o in altra forma di articolazione organizzativa, si attua su indicazione dei rispettivi Presidenti.

6. Delle Commissioni degli esami di profitto possono fare parte anche i «Cultori della materia», previa nomina deliberata, dal Consiglio di Dipartimento, secondo il relativo Regolamento. Si intendono «Cultori della materia» gli esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito, nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare, documentate esperienze o peculiari competenze.

7. Fra un appello di esami e il successivo devono intercorrere non meno di quindici giorni, nell'ambito della medesima sessione.

8. Non è consentita la sovrapposizione di esami di profitto relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno accademico; non si ha sovrapposizione, ove sia presente una distanza minima di quattro ore, nel medesimo giorno, degli esami di profitto.

Art. 7 – Prove di esame di profitto.

1. In ciascuna sessione di esame lo studente in regola con l'iscrizione può partecipare, salvo quanto disposto dall'Art. 8, comma 5 del presente Regolamento, a tutti gli appelli di tutti gli esami per i quali possieda l'attestazione di frequenza.

2. Le prove di esami di profitto sono pubbliche e si svolgono, in forma orale, nel giorno comunicato al Direttore del Dipartimento. Il Professore titolare dell'insegnamento, quale Presidente della relativa Commissione degli esami di profitto, può far precedere la prova orale da una prova scritta, anche mediante questionario, previa tempestiva pubblicizzazione delle modalità prescelte, via Internet, sul sito del Dipartimento.

3. Prima dell'apertura della lista di iscrizione all'esame via Internet, il Presidente della Commissione degli esami di profitto, in caso di sopravvenuto e grave impedimento, può variare la data di uno o più appelli, dandone comunicazione al Direttore del Dipartimento o al Presidente del Consiglio di Corso. Di questa variazione è data pubblicità via Internet, sul sito del Dipartimento. La nuova data non potrà mai essere stabilita in un giorno antecedente quella precedentemente fissata. Soltanto in casi eccezionali e per comprovate esigenze organizzative, il Presidente della Commissione degli esami di profitto potrà variare la data dell'appello anche dopo l'apertura delle liste di iscrizione agli esami via internet, dandone tempestiva comunicazione agli Studenti e al Presidente di Corso di laurea. Date e orario degli appelli non possono in alcun caso essere anticipati.

4. Il Presidente della Commissione degli esami di profitto, il quale risulti motivatamente impossibilitato, il giorno della prova di esame, a svolgere il proprio ufficio, può farsi sostituire da un

altro Professore del medesimo insegnamento o dal Professore di un insegnamento affine, previa comunicazione al Direttore del Dipartimento o al Presidente del Consiglio di Corso. In caso di indisponibilità di altro Professore a presiedere la Commissione degli esami di profitto, l'appello deve essere sospeso e rinviato a data successiva.

Art. 8 – Svolgimento delle prove di esame di profitto.

1. A scelta del Presidente della Commissione degli esami di profitto, le prove di esame si svolgono seguendo l'ordine alfabetico o quello, crescente, di matricola degli Studenti regolarmente iscritti all'esame, oppure altro criterio imparziale.

2. Il Presidente della Commissione degli esami di profitto ha facoltà di ammettere a sostenere la prova di esame, con precedenza sugli altri, lo Studente, il quale giustifichi adeguatamente l'esigenza di essere esaminato in deroga all'ordine prescelto ai sensi del precedente comma.

3. Il Presidente della Commissione degli esami di profitto deve curare di distribuire convenientemente, anche nell'arco di più giornate, le prove di esame di profitto, dandone adeguata comunicazione; in ogni caso, dette prove debbono terminare, fatti salvi i casi eccezionali e sentito il Direttore del Dipartimento, entro quindici giorni dalla data di inizio dell'appello.

4. Per evidenti ragioni di sicurezza, il Presidente della Commissione degli esami di profitto deve curare che, durante le prove di esame di profitto, non siano presenti in aula persone in numero superiore a quello consentito, disponendo che siano allontanate le persone in eccedenza rispetto al predetto numero.

5. Lo Studente, che non abbia superato la prova di esame, può presentarsi alla stessa Commissione all'appello immediatamente successivo.

6. La valutazione dell'esame è espressa in trentesimi. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di diciotto. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di trenta, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione esaminatrice.

Art. 9 – Verbali.

1. A cura del Presidente della Commissione degli esami di profitto, o di un altro suo Componente a ciò delegato dal Presidente, i relativi verbali, debitamente compilati, sono trasmessi al più presto, e comunque non oltre tre giorni dalla conclusione della seduta di esame, alla Segreteria studenti del Corso di laurea. Nel caso in cui occorran più sedute per lo svolgimento degli esami di profitto, il Presidente della Commissione cura la trasmissione dei verbali, già regolarmente compilati, alla Segreteria studenti del Corso di laurea, nel caso in cui intercorrano, tra una seduta e l'altra, più di cinque giorni.

2. Per gli insegnamenti impartiti in uno dei Corsi di studio attivati, dal Dipartimento di Giurisprudenza, con raddoppio o triplicazione, è fatto divieto alla Segreteria del relativo Corso di studio di procedere alla registrazione dell'esame di profitto sostenuto con una Commissione di esame diversa da quella alla quale lo Studente risulti assegnato per lettera alfabetica, per anno di corso o per matricola. La Segreteria del relativo Corso di studio comunica tempestivamente, allo Studente, l'invalidità di detta prova,

invitandolo a presentarsi a sostenere la prova di esame di fronte alla Commissione alla quale risulti assegnato.

Art. 10 Verifica della conoscenza delle lingue straniere

1. La verifica della conoscenza delle lingue straniere per il conseguimento dell'idoneità nella prova di Abilità linguistica per 6 CFU si svolge a cura del Settore Abilità Linguistiche dell'Ateneo.

Art. 11 Tirocini

1. Gli studenti, iscritti al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza che optano per una prova finale consistente nella redazione di una tesi di laurea (15 CFU) e nell'effettuazione di un tirocinio (6 CFU), possono effettuare tale tirocinio a partire dal terzo anno di iscrizione.

2. Gli studenti possono usufruire di tirocini formativi per i quali l'Università degli Studi di Parma abbia già concluso apposite convenzioni oppure possono proporre l'effettuazione di tirocini al di fuori delle convenzioni previamente stipulate dall'Università. In entrambi i casi lo studente dovrà presentare, in tempi congrui, una richiesta in tal senso al Presidente del Corso di Laurea. Se il soggetto ospitante non è convenzionato con l'Ateneo, ma è individuato autonomamente dallo studente interessato, occorre che la richiesta di quest'ultimo sia corredata dall'indicazione del soggetto ospitante, del periodo e del numero di ore dell'attività formativa e da una breve descrizione dell'attività stessa. Sarà competenza della Giunta del Corso di Laurea vagliare ed eventualmente approvare la richiesta, purché congruente al percorso formativo del Corso di Laurea di appartenenza. Se la richiesta è approvata, la Giunta designa un tutore di riferimento tra i docenti del Corso di Laurea.

3. Il Presidente del Corso di Laurea trasmette la richiesta approvata con la designazione del tutor agli uffici competenti che provvederanno a completare le procedure burocratiche per la stipulazione della convenzione con il soggetto ospitante (se proposto autonomamente dallo studente) e alla redazione del progetto formativo.

4. Al termine del tirocinio, lo studente interessato trasmette al tutor designato dalla Giunta del Corso di Laurea una relazione finale sull'attività svolta, unitamente al foglio delle presenze che certifichi le ore di tirocinio effettivamente svolte e alla relazione finale redatta dal tutor designato dal soggetto ospitante. Alla luce della documentazione fornita, il tutor designato dalla Giunta dà parere positivo o negativo sull'attività svolta e indica il numero dei CFU che saranno riconosciuti allo studente. La documentazione è trasmessa dal tutor designato dalla Giunta al Consiglio del Corso di Laurea che, in caso di esito positivo, approva e comunica alla Segreteria che il periodo formativo è stato completato positivamente e quanti CFU la Segreteria potrà procedere a riconoscere allo studente interessato.

5. Le attività di tirocinio non potranno essere riconosciute qualora gli studenti non presentino la documentazione completa attestante la loro attività entro sei mesi dal termine del tirocinio.

Art. 12 – Studi all'estero

1. Le modalità per la valutazione delle attività svolte all'estero e per l'acquisizione di CFU sono disciplinate da apposito regolamento pubblicato sulla pagina web del Dipartimento di Giurisprudenza.

Art. 13 – Prova finale.

1. Sono istituite almeno tre sessioni di laurea per anno accademico.
2. Per conseguire la laurea magistrale è necessaria la predisposizione e la presentazione di una tesi elaborata sotto la guida di un Relatore, eventualmente anche nell'ambito di una esperienza di studio svolta all'estero.
3. La prova finale del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza consiste:
 - a) nella redazione di una tesi di laurea scritta e nella sua discussione avanti la Commissione per gli esami di laurea, di cui al successivo Art. 20, con il conseguimento di ventuno CFU; oppure
 - b) nella redazione di una tesi di laurea scritta e nella sua discussione avanti la Commissione per gli esami di laurea, di cui al successivo Art. 20, con il conseguimento di quindici CFU, previa effettuazione di un tirocinio in Italia o all'estero, preventivamente approvato dal Consiglio del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, per il conseguimento di sei CFU; oppure
 - c) nella redazione di una tesi di laurea scritta e nella sua discussione avanti la Commissione per gli esami di laurea, di cui al successivo Art. 20, con il conseguimento di quindici CFU, previo superamento di un esame di profitto, scelto nella Tabella A o nella Tabella B dell'ordinamento didattico, in aggiunta a quelli curriculari, con il conseguimento di sei CFU.

Art. 14 – Relatore della prova finale.

1. Relatore della tesi di laurea può essere il Professore, a qualsivoglia titolo, di uno degli insegnamenti impartiti dal Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.
2. La tesi di laurea deve essere assegnata in una Disciplina, in relazione alla quale il Candidato abbia sostenuto il relativo esame di profitto.
3. Il Relatore, in considerazione della particolare competenza scientifica sul tema oggetto della dissertazione di laurea, può affidare la cura del Laureando a un Ricercatore, a un Assistente del ruolo ad esaurimento o al Titolare di un assegno di ricerca del medesimo Settore scientifico-disciplinare, o di Settore scientifico-disciplinare affine, il quale sarà presente alla discussione avanti la Commissione per gli esami di laurea, sicché dovrà darne comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria del Dipartimento, in tempo utile per la formazione della Commissione per gli esami di laurea.
4. Relatore della tesi di laurea può essere anche un Professore di altro Corso di studio dell'Ateneo, con il quale lo studente abbia sostenuto un esame valido ai fini curriculari, relativo a un Settore scientifico-disciplinare affine a quelli di pertinenza del Dipartimento di Giurisprudenza, il cui insegnamento non risulti impartito nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.
5. È fatta salva, nell'ipotesi in cui il medesimo insegnamento sia impartito da più Professori, la possibilità di indirizzare lo studente ad altro Professore dello stesso insegnamento, a ragione della sua particolare competenza scientifica nel settore, nell'ambito del quale lo Studente intenda chiedere l'assegnazione della tesi di laurea.

Art. 15 – Tesi di laurea curriculare o di ricerca.

1. Ai fini del presente Regolamento, le tesi di laurea si suddividono in «tesi curriculari» e in «tesi di ricerca», ai sensi delle definizioni stabilite nei successivi commi 2 e 3.

2. Per «Tesi curriculare» si intende la dissertazione che affronti un tema circoscritto e che sia accompagnata da una rassegna critica della letteratura e della giurisprudenza sull'argomento. In questa ipotesi, il punteggio, proposto dal Relatore alla Commissione per gli esami di laurea, non può superare tre punti, che sono sommati alla media degli esami di profitto sostenuti dal Laureando.

3. Per «Tesi di ricerca», si intende la dissertazione che richieda una trattazione accurata ed esauriente, che esprima buone capacità di lavoro in autonomia e riflessione critica. In questa ipotesi, il punteggio, proposto dal Relatore alla Commissione per gli esami di laurea, non può superare sette punti, che sono sommati alla media degli esami di profitto sostenuti dal Laureando.

4. Lo Studente può proporre al Relatore il tipo di tesi prescelto; sarà cura del Relatore indirizzare lo Studente verso il livello di tesi più coerente, anzitutto, con le sue possibilità di studio e con i tempi di presentazione all'esame di laurea previsti.

5. Previo consenso del Relatore, la tesi di ricerca potrà essere presentata anche in una lingua straniera. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 3, e soltanto ove la dissertazione del Candidato presenti adeguati requisiti di sostanza e di forma, oltre ad essere confortata da una soddisfacente discussione in sede di esame di laurea, alla tesi possono essere riconosciuti otto punti:

a) nel caso in cui lo studente si presenti all'esame di laurea con la votazione, determinata sulla base della media degli esami precedentemente sostenuti, di 102/110 e, dunque, l'attribuzione di otto punti risulti giustificata al fine del conseguimento della votazione finale di 110/110 (senza dichiarazione di lode);

b) nel caso in cui lo studente si presenti con la votazione di 91/110 e, dunque, l'attribuzione di otto punti risulti giustificata al fine del conseguimento della votazione finale di 99/110.

6. Ai fini di cui al precedente comma 5, occorre la richiesta del Relatore della tesi, debitamente motivata, indirizzata, almeno dodici giorni prima della seduta per l'esame di laurea, all'indirizzo di posta elettronica del Presidente del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. Alla richiesta deve seguire, da parte del Laureando, almeno otto giorni prima della seduta per l'esame di laurea, la consegna di tre copie dell'elaborato su supporto magnetico o informatico, destinate ai Componenti la Commissione, contemplata al successivo comma 8, chiamata a valutare la fondatezza della predetta richiesta.

7. La Commissione, di cui al comma precedente, è nominata dal Presidente del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, che la presiede, e da altri due Docenti del medesimo Corso, di cui uno deve essere afferente al medesimo Settore scientifico-disciplinare, cui sia riconducibile la tesi, o a un Settore scientifico-disciplinare affine.

8. La Commissione, di cui ai due commi precedenti, delibera a maggioranza dei suoi Componenti e la sua valutazione negativa vincola la Commissione di laurea all'atto della votazione finale.

9. Lo Studente, il quale consegua la laurea in Giurisprudenza entro il quinto anno accademico, si vedrà riconosciuto un punto da aggiungere alla valutazione finale. All'uopo, la Segreteria studenti rende evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione per gli esami di laurea, che lo Studente si laurea entro il quinto anno accademico.

Art. 16 – Preparazione alla stesura della tesi di laurea.

1. La Presidenza del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza deve organizzare, con cadenza periodica, un Corso di preparazione alla stesura della tesi di laurea, finalizzato a fornire agli Studenti gli indispensabili criteri metodologici, che debbono presiedere alla redazione dell'elaborato, e le nozioni necessarie al reperimento e alla selezione dei materiali e al corretto svolgimento delle relative citazioni.

2. Il Corso, di cui al comma precedente, si svolge nei mesi di febbraio, maggio e settembre di ogni anno, e si articola, almeno, in due incontri di due ore.

3. Il Corso, di cui ai commi precedenti, è tenuto da un Ricercatore, da un Assistente del ruolo ad esaurimento o da un Titolare di assegno di ricerca, che faccia parte del Dipartimento di Giurisprudenza, con impegno a rotazione.

4. La frequenza al Corso, di cui ai commi precedenti, non è obbligatoria, sicché agli Studenti, che non possano prendervi parte, sarà suggerito l'utilizzo di un adeguato testo di riferimento.

Art. 17 – Disponibilità all'ufficio di Relatore di tesi di laurea

1. Ciascun Professore deve essere disponibile, con riferimento ad ogni anno accademico, all'assegnazione di un numero di tesi di laurea non inferiore a dieci e non superiore a venticinque.

2. Al fine di garantire il rispetto dei limiti contemplati al comma precedente, ciascun Professore è tenuto a comunicare alla Presidenza del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, entro il trenta settembre di ogni anno, il numero di tesi assegnate nell'anno accademico precedente.

3. Nel caso in cui, in un determinato anno accademico, un Professore abbia superato il limite massimo indicato nel precedente comma 1, potrà disporre, nell'anno accademico successivo, di un numero di tesi assegnabili ridotto in misura corrispondente.

Art. 18 – CFU maturati per la richiesta di assegnazione della tesi di laurea.

1. Lo Studente può richiedere l'assegnazione della tesi di laurea, solo dopo aver maturato almeno centottanta CFU.

Art. 19 – Adempimenti per sostenere l'esame di laurea.

1. Lo Studente, purché non debba sostenere più di due esami di profitto, almeno trenta giorni prima della data di inizio della sessione di laurea, in cui intenda discutere la tesi, deve provvedere:

- alla presentazione, alla Segreteria studenti, della domanda di laurea, indirizzata al Magnifico Rettore, con l'indicazione del titolo della tesi e del nome del Relatore;

- alla consegna del libretto a esami di profitto ultimati;
- al versamento del provento pergamena e/o di ogni altro contributo previsto dall'Università degli Studi di Parma;
- alla richiesta di pergamena e restituzione del Diploma di maturità, su modello fornito dalla Segreteria studenti;
- agli altri adempimenti prescritti dall'Università degli Studi di Parma.

2. Lo Studente è tenuto a depositare presso la Segreteria studenti, almeno dieci giorni prima della data di inizio della sessione di laurea, una copia della tesi su supporto magnetico o informatico. Tale deposito dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del Relatore, il quale autorizzi lo Studente a sostenere l'esame di laurea e, alla luce dei risultati conseguiti nell'elaborazione della dissertazione di laurea, confermi o modifichi la qualifica della tesi di laurea come curricolare o di ricerca. Una copia della tesi, in formato cartaceo, dovrà essere consegnata al Relatore.

3. L'ultimo esame di profitto, prima dell'esame di laurea, deve essere sostenuto almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione di laurea.

4. Lo Studente è tenuto a presentarsi alla seduta di laurea con una copia personale della tesi, in formato cartaceo, da consegnare al Presidente della Commissione degli esami di laurea, per il tempo necessario alla discussione.

Art. 20 – Commissione per gli esami di laurea.

1. La Commissione per gli esami di laurea è nominata dal Magnifico Rettore, su proposta del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.

2. Al fine della formazione delle Commissioni per gli esami di laurea, su richiesta della Segreteria del Dipartimento di Giurisprudenza, ciascun Professore, Ricercatore e Assistente del ruolo ad esaurimento afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, e ciascun Titolare di assegno di ricerca facente parte del Dipartimento di Giurisprudenza, è tenuto a comunicare la propria disponibilità a far parte delle Commissioni per gli esami di laurea, nella misura di volta in volta richiesta.

3. Il Presidente della Commissione degli esami di laurea è nominato, di volta in volta, dal Direttore del Dipartimento, anche tenendo conto delle cariche accademiche, in atto o pregresse, ricoperte dai Componenti la Commissione per gli esami di laurea.

4. Le funzioni di Segretario della Commissione degli esami di laurea sono svolte dal Ricercatore o dall'Assistente del ruolo ad esaurimento meno anziano in ruolo, o dal Titolare di assegno di ricerca meno anziano in servizio, facente parte della Commissione.

5. In considerazione del numero di Laureandi della sessione, il Direttore del Dipartimento può proporre la nomina di più Commissioni per gli esami di laurea, che svolgano i propri lavori anche contemporaneamente.

6. Il Direttore del Dipartimento può proporre che le Commissioni per gli esami di laurea, o la Commissione per gli esami di laurea, siano costituite da nove Componenti, nel qual caso, la valutazione finale, espressa in novantesimi, è anche espressa nel corrispondente voto in centodecimi.

7. Ogni Commissione per gli esami di laurea può operare, in via eccezionale, con la contemporanea presenza di otto o sette dei suoi Componenti; nel qual caso, la valutazione finale, espressa in ottantesimi, o in settantesimi, è anche espressa nel corrispondente voto in centodecimi.

Art. 21 – Valutazione dell'esame di laurea.

1. Nell'assegnare il punteggio, di cui al precedente Art. 15, commi 2 e 3, la Commissione per gli esami di laurea deve provvedere alla valutazione:

- globale dei voti, e delle lodi, ottenuti dal Laureando negli esami di profitto curriculari;
- dei tempi di svolgimento degli studi e delle eventuali ulteriori attività attinenti;
- dell'elaborato scritto, sul quale verte la discussione del Laureando di fronte alla Commissione per gli esami di laurea;
- della capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai Componenti la Commissione diversi dal Relatore.

2. Allo scopo di favorire le condizioni per la ottimale valutazione, di cui al precedente comma, ciascun Presidente delle Commissioni per gli esami di laurea invita ciascun Relatore, all'inizio della seduta, a segnalare le tesi a suo avviso meritevoli di votazione tra i cinque e i sette punti, nonché, in ogni caso, di quelle aspiranti alla dichiarazione di lode.

3. Nel caso di mancata condivisione della proposta di votazione del Relatore, il Presidente della Commissione per gli esami di laurea invita ciascun Componente la Commissione ad esprimere il suo voto, da zero a dieci.

4. La Commissione per gli esami di laurea può deliberare, all'unanimità, l'attribuzione della lode, nei soli casi in cui: la carriera curriculare del Candidato presenti il conseguimento di più lodi, soprattutto negli esami di profitto relativi a insegnamenti fondamentali; la tesi di laurea presenti un elevato grado di accuratezza nell'elaborazione e nei risultati raggiunti; la discussione di fronte alla Commissione per gli esami di laurea abbia dimostrato elevata capacità argomentativa ed espositiva del Laureando, altresì con riferimento ai quesiti posti dai Componenti la Commissione diversi dal Relatore.

5. Nell'ipotesi in cui il Relatore ritenga meritevole la proposta, alla Commissione per gli esami di laurea, del conferimento della dignità di stampa a una tesi di laurea, deve informarne il Direttore del Dipartimento, al suo indirizzo di posta elettronica di Ateneo, almeno venti giorni prima della data prevista per l'esame di laurea. In tal caso, il Direttore, ricevuta copia della tesi di laurea da parte dello Studente, nomina una Commissione di cinque Professori ordinari, i quali, almeno tre giorni prima della data fissata per l'esame di laurea, sono tenuti a comunicargli, per iscritto, il loro giudizio sulla dissertazione di laurea, espresso a maggioranza assoluta. Del giudizio espresso dalla Commissione viene data comunicazione a tutti i Componenti la Commissione per l'esame di laurea. La Commissione per gli esami di laurea, tenuto conto del predetto giudizio, può deliberare il conferimento della dignità di stampa all'unanimità.

Art. 22 – Indicazioni e criteri formali per la composizione dell'elaborato di tesi.

1. Ai fini della composizione dell'elaborato di tesi, il Candidato deve seguire le seguenti indicazioni e attenersi ai criteri elencati:

- a) all'elaborato di tesi di laurea deve essere premesso un indice-sommario, con la suddivisione in Capitoli e paragrafi;
- b) la bibliografia, in ordine alfabetico, va posta alla fine dell'elaborato;
- c) le pagine devono essere di almeno 22 righe e 60 battute per riga; il corpo del carattere di 11 per il testo e di 9 per le note;
- d) la scrittura deve essere in recto e verso;
- e) la copertina deve essere in cartoncino leggero;
- f) le figure e le tavole debbono essere in formato UNI (A3/A4);
- g) le citazioni bibliografiche, i riferimenti ad opera già citata e le abbreviazioni si debbono conformare, salvo diversa indicazione del Relatore, a quelle utilizzate in V. Napolitano, *Dizionario Bibliografico delle Riviste giuridiche italiane*, Giuffrè, Milano.

Art. 23 - Riconoscimento degli studi pregressi.

1. Il Consiglio di Corso valuta, sulla base di criteri generali e predeterminati, gli studi universitari già compiuti in Italia e all'estero al fine di concederne il riconoscimento, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

2. Per gli studenti provenienti da Corsi di Studio appartenenti a Classi diverse, o in possesso di Laurea o di Diploma di Laurea che desiderino iscriversi al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, e che richiedano la convalida di insegnamenti già sostenuti, il Consiglio di corso di laurea tiene conto dei Regolamenti relativi ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dei Paesi dell'Unione Europea e di altri programmi di collaborazione interuniversitaria riconosciuti dall'Università degli Studi di Parma.

3. La convalida di insegnamenti per almeno 30 CFU permette l'iscrizione al secondo anno. La convalida di insegnamenti per almeno 80 CFU permette l'iscrizione al terzo anno. La convalida di insegnamenti per almeno 130 CFU permette l'iscrizione al quarto anno. La convalida di insegnamenti per almeno 180 CFU permette l'iscrizione al quinto anno.

Art. 24 - Disposizioni finali.

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento didattico di Dipartimento.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i Regolamenti n. 12/2012 (Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto degli insegnamenti impartiti nei corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza) e n. 13/2012 (Regolamento sulla preparazione e valutazione della prova finale degli Studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza) si intendono abrogati.